

Pertanto, considerato che in relazione al dettato normativo di cui al comma 6 dell'art. 54 sopra riportato, le misure di salvaguardia dei piani adottati dai comuni "sono prorogate ... comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore", verranno fatte salve le previsioni del piano adottato fino a detto termine entro cui il consiglio comunale, ottenuti tutti i pareri di legge, insieme alle controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali, con propria deliberazione, dovrà ratificare l'efficacia e l'esecutività del piano adottato, tenendo conto delle prescrizioni e/o dei pareri resi, fatti salvi per legge, che dovranno essere visualizzati in apposite planimetrie.

Il comune, quindi, resta onerato di apportare agli elaborati di piano ogni modifica o correzione discendente dalle suddette prescrizioni e/o dalle decisioni in merito alle osservazioni/opposizioni affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo da ratificare contestualmente all'atto deliberativo, che dovrà essere pubblicato unitamente agli allegati nel sito ufficiale dell'ente ai sensi delle vigenti norme in materia di trasparenza.

Copia degli elaborati definitivi di piano e della relativa deliberazione del consiglio comunale di efficacia ed esecutività del piano dovranno essere trasmessi, con immediatezza, per conoscenza al Dipartimento regionale urbanistica e alla relativa Città metropolitana o libero Consorzio, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà (art. 4, legge regionale n. 19/2020).

La pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento dell'urbanistica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI

(2021.6.375)105

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 12 febbraio 2021, n. 14459.

Procedure e modalità di presentazione delle istanze per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche promosse ai sensi del 2° comma dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Patrocini onerosi.

L'articolo 39, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni dispone che l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo "è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili".

Con la presente circolare, richiamando quanto previsto dalla sopracitata legge regionale n. 2/2002, si vogliono regolamentare integralmente le modalità di concessione dei c.d. patrocini onerosi precedentemente disciplinati dalla circolare n. 41647 del 30 dicembre 2019, nella constatazione del grave pregiudizio patito dal settore delle

attività spettacolari dal vivo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che rende opportuno intervenire al fine di agevolare l'attività dei soggetti interessati offrendo un sostegno alle spese sostenute per la realizzazione delle loro iniziative.

La presente circolare, pertanto, annulla e sostituisce ogni altra precedentemente emessa e si applica a tutte le istanze presentate dall'1 gennaio 2021.

La concessione del patrocinio oneroso da parte dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo rappresenta l'adesione ad un'iniziativa o manifestazione in ambito scientifico-culturale, educativo, sportivo, economico-sociale e celebrativo di rimarchevole importanza che offra un utile contributo alla promozione ed alla valorizzazione del prodotto turistico regionale.

In tal senso saranno ritenute ammissibili alla concessione del contributo le iniziative e manifestazioni per le quali sia stato presentato un progetto di spesa non superiore ad € 15.000,00 inclusa IVA.

Per il sostegno di tali iniziative, senza scopo di lucro e ritenute idonee a veicolare l'immagine turistica della Sicilia attraverso adeguati mezzi pubblicitari, è prevista la concessione di un contributo nella misura massima del 50% delle spese ammissibili indicate nel progetto. Le richieste di sostegno potranno riferirsi anche a spettacoli da svolgersi in modalità remota in assenza di pubblico, attraverso tecniche di diffusione diretta sul modello streaming o in differita.

Per usufruire del contributo il beneficiario dovrà rendicontare pagamenti tracciabili per l'intero costo della manifestazione, secondo le modalità indicate al successivo art. 4, successivamente alla cui verifica il Dipartimento provvederà al rimborso dell'importo concesso.

Non è prevista alcuna forma di anticipazione.

1) Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi alla presentazione delle istanze sono:

enti locali; enti pubblici e fondazioni costituite e/o partecipate da enti pubblici territoriali; enti teatrali e lirici regionali; organizzazioni ONG e ONLUS; associazioni e cooperative operanti nel settore dello spettacolo, della cultura, del turismo e del tempo libero; società sportive dilettantistiche; università pubbliche; comunità religiose e comitati regolarmente costituiti; associazioni di categoria.

Sono in ogni caso da escludersi le istanze presentate da:

altri rami dell'Amministrazione regionale (Assessorati, Soprintendenze, etc.); enti e organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registrato; fondazioni non riconosciute; partiti, organizzazioni e movimenti politici; organizzazioni sindacali o di patronato; società di persone e di capitali; persone fisiche.

La concessione del patrocinio oneroso non comporta per l'Amministrazione regionale alcuna assunzione di responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative finanziate restando, pertanto, estranea a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

2) Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze, regolarmente firmate dal legale rappresentante e corredate da copia di valido documento d'identità del medesimo, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it e riportare espressamente la dicitura "Richiesta di patrocinio oneroso";

Le istanze, così come le eventuali integrazioni documentali, dovranno pervenire entro il termine tassativo di almeno 30 giorni dall'inizio della manifestazione, pena la inammissibilità, e saranno prese in esame fino ad esaurimento del budget complessivamente stanziato a tal fine.

Ogni soggetto non potrà presentare più di n. 5 istanze per manifestazioni da svolgere nel corso dello stesso anno solare. Eventuali ulteriori istanze presentate saranno dichiarate d'ufficio inammissibili.

Non saranno concessi contributi per un numero superiore a 3 manifestazioni presentate dal medesimo soggetto nel corso dell'anno.

Le istanze per la concessione del patrocinio oneroso dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, da:

1) relazione illustrativa del programma di attività con specifica indicazione delle date e del luogo di svolgimento della manifestazione e del preventivo delle singole voci di spesa;

2) piano promo-pubblicitario con dichiarazione d'impegno, resa in calce, ad apporre in posizione preminente il logo istituzionale "Regione siciliana - Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo" su tutti i mezzi di comunicazione utilizzati;

3) autocertificazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino:

- gli elementi essenziali dell'ente privato proponente: oggetto, durata, poteri di rappresentanza e/o di firma, recapito telefonico fisso e/o mobile, codice fiscale o partita IVA (qualora l'ente organizzatore non sia un ente pubblico);

- l'impegno a realizzare le attività previste conformemente alle prescrizioni al momento vigenti in materia di pubblici spettacoli relativamente all'emergenza Covid 19, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni e qualsivoglia responsabilità in caso di inosservanza delle stesse.

Per le manifestazioni da svolgersi in streaming il proponente dovrà illustrare nella pianificazione promopubblicitaria le modalità di diffusione attraverso i canali social e/o eventuale sito internet, fornendo specifico link di riferimento. I prodotti video realizzati, la cui durata dovrà essere adeguata allo strumento telematico di diffusione (ad es. 15/30" - 3/5/7'), oltre che veicolati attraverso gli strumenti telematici del soggetto proponente (facebook, instagram, sito internet, etc.), dovranno rendersi nella libera disponibilità del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo nonché dei responsabili dei siti ospitanti e delle civiche amministrazioni interessate.

Il Servizio 6/Tur procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute, dando comunicazione degli esiti istruttori all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo che comunicherà a mezzo PEC l'eventuale concessione del patrocinio oneroso direttamente ai beneficiari individuati entro la data di inizio della manifestazione, dandone altresì conoscenza al Servizio 6/Tur ed al Servizio turistico competente per territorio.

Non verrà data alcuna comunicazione ai soggetti non individuati quali beneficiari o esclusi.

Per la manifestazione già individuata quale beneficiaria di contributo, nei casi in cui le date di svolgimento dell'iniziativa, per come indicate nell'istanza di richiesta del patrocinio oneroso, debbano subire variazioni determinate da cause di forza maggiore, congruamente motivate, dovrà darsene tempestivamente comunicazione alla PEC sopra indicata per il rilascio di nulla-osta e conferma del patrocinio da parte dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

Non saranno accolte richieste di differimento per le manifestazioni non individuate quali beneficiarie di contributo.

Non saranno oggetto di cofinanziamento le manifestazioni che beneficino di contributi o altre forme di sostegno da parte dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

E' consentito delegare la fase di realizzazione della manifestazione ad altro soggetto ammissibile ai sensi del punto 1) della presente circolare. In tal caso la delega di attività deve essere documentata da accordo formale sottoscritto dalle parti e comunicata all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo antecedentemente l'inizio della manifestazione, pena la decadenza dal beneficio.

3) Spese ammissibili

Saranno ritenute ammissibili a finanziamento tutte le spese direttamente connesse alla organizzazione delle attività nonché quelle derivanti dall'adeguamento ai protocolli sanitari Covid 19.

Sono esclusi premi in denaro, spese per cibi e bevande non pertinenti con il tema dell'iniziativa proposta nonché costi per utenze non specificatamente riferibili alla manifestazione, consulenze, assicurazioni/fidejussioni, etc.

4) Rendicontazione

Il contributo verrà liquidato previa presentazione, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it ed entro il termine tassativo di 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla conclusione della manifestazione, dei seguenti documenti:

a) istanza di liquidazione del contributo con indicazione degli estremi del conto corrente del beneficiario;

b) relazione sull'attività realizzata e sul costo complessivo della manifestazione;

c) documentazione fotografica dalla quale si evinca l'apposizione sul materiale promozionale del logo "Regione siciliana - Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo";

d) bilancio consuntivo a pareggio della manifestazione, con indicazione delle voci di entrate e di uscite;

e) documenti giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, etc.) e relativo elenco per un importo corrispondente all'ammontare del contributo concesso più la metà del piano finanziario inizialmente presentato. Tale documentazione dovrà comprendere quanto necessario alla verifica della tracciabilità dei pagamenti sostenuti (estratto conto bancario/postale, bonifici, giroconti, assegni bancari regolarmente scambiati, etc.) da conto corrente intestato al soggetto beneficiario. Sono consentiti pagamenti in contanti, per un importo totale massimo di euro 1.000,00, per l'intera manifestazione, dietro rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore (in originale) attestante tali pagamenti effettuati dal beneficiario;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti:

- di non aver beneficiato, per la medesima manifestazione, di alcun contributo da parte dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

- la dichiarazione di conformità alla normativa fiscale vigente delle spese sostenute;

- l'assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di contratti di lavoro, oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, in relazione al personale utilizzato;

- la corrispondenza della titolarità del conto corrente al soggetto beneficiario;

- l'assenza di cause impeditive con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa di prevenzione della criminalità organizzata (d.lgs. n. 159/2011);

- la conformità all'originale dei documenti trasmessi.

La mancata apposizione del logo "Regione siciliana - Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo" sul materiale informativo e pubblicitario comporterà la decadenza automatica dal cofinanziamento e la revoca delle somme concesse.

Nell'ipotesi di affidamento della realizzazione della manifestazione ad altro soggetto il beneficiario del contributo dovrà produrre i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, etc.) e la relativa tracciabilità bancaria delle spese sostenute dal soggetto delegato.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario dovesse presentare documenti giustificativi di spesa e relativa tracciabilità bancaria per un importo inferiore a quanto dovuto, la somma da liquidare sarà ridotta e rideterminata per un importo di pari percentuale. Uno scostamento in diminuzione oltre il limite del 20% di cui sopra comporterà la revoca del contributo concesso.

5) Verifiche dell'amministrazione

L'Amministrazione potrà effettuare controlli durante lo svolgimento delle manifestazioni al fine di verificare l'efficacia della spesa pubblica ed il rispetto del progetto presentato, riservandosi, altresì, il diritto di verificare la veridicità delle richieste, delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Eventuali dichiarazioni mendaci e/o irregolarità riscontrate saranno segnalate alle Autorità

competenti e costituiranno causa di decadenza dal cofinanziamento concesso. In tali ipotesi, l'Amministrazione si riserva il diritto di assumere ogni altro provvedimento sanzionatorio ritenuto più opportuno sino all'esclusione del soggetto richiedente dalla concessione di qualsiasi contributo economico da parte dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per i successivi 5 anni.

In ogni fase del procedimento l'Amministrazione potrà richiedere l'acquisizione della documentazione in originale e di quant'altro ritenuto utile alla verifica.

Prima di procedere all'erogazione del contributo il Servizio 6/Tur dovrà acquisire e verificare il DURC del soggetto beneficiario.

6) Ufficio competente

L'Ufficio competente è il Servizio 6/Tur il cui indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it.

Responsabile dell'Ufficio è il dott. Francesco Solina, dirigente del Servizio 6/Tur "Manifestazioni, spettacolo ed iniziative turistiche".

Per maggiori informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici: 091-7078160 / 7078212 / 7078142.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito internet dell'Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo: www.regione.sicilia.it/turismo - Dipartimento turismo - Sezione info e documenti - circolari e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: MESSINA

(2021.6.386)111

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE